



Determina N. 665/2021 del 25/06/2021

Oggetto: Determinazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il Personale Dirigente - anno 2021.

Il Segretario generale

- Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Area II - Area Dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie Locali succedutisi nel tempo, nonché l'ultimo CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali – triennio 2016-2018 – del 17.12.2020;
- visto l'art. 57 dell'ultimo CCNL sopra richiamato che prevede la nuova disciplina di costituzione dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali a decorrere dall'anno 2021;
- visto il c. 2 lett. a) del suddetto art. 57 secondo il quale il Fondo è costituito da un importo unico consolidato nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del predetto CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del 2020;
- visto il c. 2 lett. b) del medesimo art. 57 che dispone l'inserimento nel Fondo di risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della Legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001;
- richiamato l'art. 1 c. 870 della L. 178 del 30.12.2020 (Legge di Bilancio 2021) che cita *“In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.... omissis...”*;
- quantificati in € 2.451,38 i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati al personale dirigente nell'anno 2020 il cui importo, in sede di contrattazione integrativa, potrà essere destinato ai trattamenti economici accessori correlati alla performance, ovvero agli istituti del welfare integrativo della dirigenza;
- richiamato il c. 2 lett. e) del richiamato art. 57 che prevede che il Fondo è costituito anche da risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguarlo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio;
- richiamata la delibera di Giunta n. 79 del 7 giugno 2021 con la quale viene riconosciuta l'integrazione delle risorse per il personale dirigente per un importo di € 610.527,72 per l'attivazione di nuovi servizi o implementazione di quelli esistenti ex art. 26 c. 3 ed € 4.083,00 corrispondente all'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 ex art. 26 c. 2 del CCNL 23.12.1999;



Determina N. 665/2021 del 25/06/2021

- tenuto conto che il dettaglio delle nuove attività e dei nuovi servizi sopra richiamati trovano evidenza in diversi atti, disposizioni organizzative, documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente, nonché nelle Relazioni alla Performance;
- preso atto dell'ultimo periodo dell'art. 57 c. 3 che cita: *“Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui, incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.”*;
- richiamato il parere ARAN AFL27 del 25 marzo 2021 secondo il quale *“Nel caso in cui gli obiettivi non siano raggiunti in tutto o in parte e, per tale ragione, non sia erogata interamente o anche solo parzialmente, la retribuzione di risultato, le risorse previste per il finanziamento di tale voce retributiva nello stesso anno di riferimento non possono che divenire economie di bilancio e tornare nella disponibilità dell'ente.”*;
- considerato che nell'anno 2020 si è generato un risparmio di € 333.579,58 che deve essere depurato delle economie del 2019 portate nel Fondo anno 2020 e non spese (€ 175.088,00) e della retribuzione di risultato non pagata per parziale mancato raggiungimento degli obiettivi (€ 43.787,44);
- quantificato pertanto in € 114.704,14 le economie del Fondo anno 2020 ai sensi dell'art. 57 c. 3 ultimo periodo sopra richiamato;
- vista la delibera di Giunta n. 9 del 10 ottobre 2017, con la quale è stata approvata la macrostruttura della Camera Metropolitana e successivamente modificata con delibere di Giunta n. 12 del 21 gennaio 2019 e n. 32 del 17 febbraio 2020;
- vista la Disposizione Organizzativa n. 7/2020 di definizione della microstruttura e di assegnazione del personale ed individuazione dei responsabili delle unità complesse, specialistiche e semplici;
- considerata, altresì, la possibilità prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 23.12.1999, che all'art. 27 comma 5 dispone, come modificato dall'art. 24 c. 1 del CCNL 22.02.2006, che: *“Gli enti del comparto, con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, che dispongano delle relative risorse, possono superare il valore massimo della retribuzione di posizione...”*;
- visto, in particolare, l'art. 17 del Regolamento di Organizzazione, Acquisizione e Sviluppo delle Risorse Umane, adottato con delibera di Giunta n. 62 del 18 marzo 2019;
- vista la delibera di Giunta n. 62 del 18 marzo 2019 relativamente all'approvazione della metodologia di pesatura delle posizioni dirigenziali;
- vista la nuova delibera di Giunta n. 34 del 17 febbraio 2020 inerente la graduazione, valutazione e pesatura delle suddette posizioni a seguito della ridefinizione della macrostruttura dell'Ente che ha confermato, ai sensi del comma sopra richiamato (art. 27 c. 5 del CCNL 23.12.1999), il carattere di complessità delle strutture, tratto che discende dal particolare sistema produttivo che l'Ente si trova a servire e che, in qualche modo, ne determina la complessità politica, organizzativa e d'azione;
- richiamata la propria determinazione n. 212 del 5 marzo 2021 con la quale sono stati adeguati i valori economici delle retribuzioni di posizione ed il compenso del Vice-Segretario generale sulla base delle nuove disposizioni previste dal CCNL 17.12.2020;



Determina N. 665/2021 del 25/06/2021

- viste le fasce di punteggio individuate con l'atto sopra richiamato e riportate nella seguente tabella:

<u>Punteggio</u>	<u>Retr. Posizione</u>
oltre 38	€ 152.466,44
da 36,501 a 38	€ 126.069,26
da 35,001 a 36,5	€ 96.941,35
da 33,501 a 35	€ 81.922,27
da 32,001 a 33,5	€ 76.005,66
da 30,501 a 32	€ 58.255,83
da 29,001 a 30,5	€ 49.153,36
da 26,001 a 29	€ 45.512,37
da 23,001 a 26	€ 35.044,52
da 20,001 a 23	€ 29.583,04
da 17,001 a 20	€ 27.307,42

- considerato che la pianta organica prevede 11 posizioni dirigenziali e che, a seguito della cessazione dal 1° febbraio 2021 per pensionamento di un dirigente in distacco presso Unioncamere Regionale (che prevedeva il rimborso delle relative spese), risultano in ruolo 10 dirigenti (di cui uno in aspettativa);
- preso atto che la consistenza del Fondo anno 2021 consente piena copertura della spesa relativa alle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti in servizio presso la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, come risulta dallo schema di Fondo più sotto riportato;
- considerato che le retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti camerali previste dai contratti nazionali sono state integrate, nel corso degli anni, da somme riferibili a nuovi servizi e nuove competenze attribuite alle Camere e che hanno comportato, per la dirigenza, un aumento della responsabilità complessiva e di coordinamento, una crescita del livello delle competenze intersettoriali richieste, una maggior corresponsabilità esterna, nonché una diversa capacità di innovazione nella gestione dei singoli processi;
- ritenuto opportuno di provvedere alla definizione dell'ammontare delle risorse, derivanti dal contratto e quindi rientranti tra gli atti di gestione del Segretario generale, al fine di poter corrispondere le voci stipendiali legate a istituti contrattuali ripetitivi consolidati come la retribuzione di posizione;
- viste le disposizioni normative in vigore dal 2010 che hanno dettato vincoli al salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti e da ultimo il comma 2 dell'art. 23 del D.lgs. 75 del 25 maggio 2017 *"...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato..."*;



Determina N. 665/2021 del 25/06/2021

- considerato che il limite 2016 complessivo del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il Personale Dirigente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ammonta ad € 1.262.399;
- ritenuto pertanto di procedere, sulla base di quanto in premessa esposto, alla definizione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2021;
- vista la delibera di Consiglio camerale n. 12 del 21 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2021;
- sentito il Controllo di Gestione;
- sentito il Dirigente dell'Area Risorse e Patrimonio;
- visto il parere di certificazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il Personale Dirigente per l'anno 2021 del Collegio dei Revisori dei conti reso nella seduta del 17 giugno 2021;

d e t e r m i n a

- 1) di costituire, sulla base delle motivazioni sopra esposte, il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'area della Dirigenza per l'anno 2021 nell'importo di € 1.280.912,24, come di seguito riportato:

<i>Fonte CCNL</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in euro</i>
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA A), CCNL 17.12.2020	a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno € 254.507 art. 26 c. 1 lett. a) CCNL 23.12.1999 Trattamento posiz. e risul. 1998 € 4.253 art. 26 c. 1 lett. d) CCNL 23.12.1999 1,25% MS 1997 € 56.113 art. 26 c. 1 lett. f) CCNL 23.12.1999 RIA € 5.369 art. 31 c. 2 CCNL 23.12.1999 - € 33.570 art. 1 c. 3 CCNL 2.02.2002 € 5.200 art. 23 c. 1 CCNL 22.02.2006 € 23.831 art. 23 c. 3 CCNL 22.02.2006 € 5.148 art. 4 c. 1 CCNL 14.05.2007 dal 1.1.2004 € 5.148 art. 4 c. 1 CCNL 14.05.2007 dal 1.1.2005	€ 704.424,00



Determina N. 665/2021 del 25/06/2021

	€ 9.986 art. 4 c. 4 CCNL 14.05.2007 € 4.784 art. 16 c. 1 CCNL 22.02.2010 € 21.278 art. 16 c. 4 CCNL 22.02.2010 € 6.110 art. 5 c. 1 CCNL 03.08.2010 € 10.038 art. 5 c. 4 CCNL 03.08.2010 € 303.400 art. 26 c. 3 CCNL 23.12.1999 incr. stabile dotaz. org. € 22.829 art. 56 c. 1 CCNL 17.12.2020	
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA B), CCNL 17.12.2020	b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della Legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001	€ 2.451,38
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA C), CCNL 17.12.2020	c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	€ 0,00
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA C), CCNL 17.12.2020	c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	€ 0,00



Determina N. 665/2021 del 25/06/2021

ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA D), CCNL 17.12.2020	d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 del CCNL 17.12.2020	€ 0,00
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA E), CCNL 17.12.2020	e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili Nella componente di finanziamento rientra la quota ex art. 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999 per attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento qualitativo dei servizi esistenti € 610.527,72 e la quota di cui all'art. 26, comma 2, del CCNL 23.12.1999 (1,2% del MS 1997), già subordinata alla sussistenza, nel bilancio dell'ente, della relativa capacità di spesa € 4.083,00	€ 614.610,72
ARTICOLO 57, COMMA 3 ULTIMO PERIODO CCNL 17.12.202	Qualora l'integrale destinazione delle risorse, in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.	€ 114.704,14
L. 147/2013 art. 1 c. 456	..."a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo". (€ -155.278 riduzione applicata dalla sola ex CCIAA di Milano)	- € 155,278
	Totale Fondo 2021 teorico (a)	€ 1.280.912,24
	Limite Fondi 2016 ex art. 23 c. 2 D.lgs. 75/2017	€ 1.262.399,00
	Somme che non concorrono alla costituzione del Limite 2016 (*)	€ 25.280,38
	Totale Fondo 2021 al netto delle somme che non concorrono alla costituzione del Limite 2016	€ 1.255.631,86
D. Lgs. 75/2017 art. 23 comma 2	Riduzione rispetto limite 2016 (b)	- € 0,00



Determina N. 665/2021 del 25/06/2021

	TOTALE FONDO 2021 (a – b)	€ 1.280.912,24
--	----------------------------------	-----------------------

(*) *risorse non rilevanti ai fini dei limiti di spesa previsto dal D.L. 135/2018 convertito in L. 12/2019 per € 22.829,00 e dall'art. 1 c. 870 della L. 178/2020 per € 2.451,38.*

- 2) di destinare l'importo di € 1.280.912,24 al pagamento della retribuzione di posizione - istituto che presenta la caratteristica di certezza, stabilità e continuità - ed alla corresponsione della retribuzione di risultato, riconosciuta al termine del processo di valutazione delle performance dirigenziali, nonché quanto verrà stabilito nel CCI 2021 ai sensi dell'art. 1 c. 870 della L. 178/2020;
- 3) di riservarsi di stabilire la quantificazione definitiva del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2021 con successivo atto, a seguito di disposizioni normative, evolutive del quadro delle norme sul Pubblico Impiego, nonché dei rinnovi contrattuali;
- 4) di riservarsi di integrare l'ammontare del fondo, come sopra costituito, con gli eventuali compensi previsti per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita ai sensi dell'art. 60 del CCNL 17.12.2020, nonché dell'art. 24 comma 3 del D. Lgs. 165/2001.

L'onere di cui al punto 2) trova copertura nella voce complessiva "Oneri per il personale" anno 2021¹.

Il Segretario generale
(Elena Vasco)

Area Personale Organizzazione e Sportelli
Responsabile del procedimento: L. Blasio

¹ 5000000020-000003S-001401-I-1C012COS-NA-B11-NA-NA